

Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 40

(Obiettivi)(1)

1. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione; gli obiettivi stessi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

2. Al fine di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati secondo i seguenti criteri:

- a)** rilevanza dell'obiettivo nell'ambito delle attività svolte dal valutato;
- b)** misurabilità dell'obiettivo;
- c)** controllabilità dell'obiettivo da parte del valutato;
- d)** chiarezza del limite temporale di riferimento;
- e)** realizzazione di miglioramenti delle prestazioni anche laddove gli obiettivi riguardino attività ordinaria.

Note:

1 La disposizione ha effetto dall'1 giugno 2017, come stabilito dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.